



COMUNE DI CASTELMASSA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 13/12/2005

WWW.COMUNE.CASTELMASSA.RO.IT

Art.1 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE

- Per ottenere l'accensione della lampada posta sul loculo, il Concessionario dovrà presentare richiesta di concessione al Comune - presso il Protocollo Generale - che, entro 30 giorni dalla data della domanda, deciderà sull'accoglimento della stessa.

Art.2 – CANONE ANNUO

- Il canone di concessione è fissato annualmente con Delibera della Giunta Comunale. In assenza di nuova Delibera, rimane confermato il canone dell'anno precedente.
- Nel canone di concessione sono comprese tutte le spese di manutenzione, esercizio, sorveglianza e consumo di energia elettrica.

Art.3 - MANUTENZIONE

- E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto elettrico eseguito; fare ad esso attacchi abusivi, cedere corrente o quanto altro possa, in qualunque modo, portare variazioni all'impianto stesso, anche se ciò non porti danno per il Comune. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto abusivamente fatto, salvo il risarcimento dei danni apportati e salvo l'eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere decisa.
- Il Comune avrà facoltà di interrompere anche il servizio previo semplice comunicazione al Concessionario, qualora l'utente compisse vandalismi od abusi sugli impianti.

Art.4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

- La durata della concessione s'intende prorogata alla sua scadenza, per tacito consenso, di anno in anno se il Concessionario non avrà dato disdetta almeno un mese prima della scadenza, con lettera raccomandata diretta al Comune.
- La disdetta ha effetto dall'anno successivo alla data della domanda stessa.

Art.5 - PAGAMENTI

- Tutti i pagamenti debbono essere fatti dai Concessionari a mezzo bollettino di c/c postale intestato al Comune di Castelmassa, che sarà fatto pervenire all'indirizzo del concessionario a cura del Comune stesso.

Art.6 – MANCATO PAGAMENTO

- Saranno accordati 15 giorni e non oltre di tolleranza per il pagamento, una volta scaduto il termine indicato nel bollettino. Se il Concessionario non avrà ottemperato al pagamento dovuto, il Comune potrà, senza alcun ulteriore preavviso, sospendere la corrente. Il ripristino della corrente interrotta per danni causati all'impianto, per morosità o per qualsiasi altro motivo, sarà accordato solo ad effettuato rimborso dei danni arrecati e, nei casi di morosità, provveduto al pagamento delle somme non pagate.

Art.7 – SPESE DI IMPIANTO

- Il Concessionario, qualora l'impianto sia stato eseguito successivamente alla costruzione dei loculi e lo stesso abbia già provveduto all'acquisto del loculo, dovrà versare un contributo a titolo di rimborso spese di impianto principale e di adduzione della corrente alla tomba.
- Il contributo suddetto, stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, sarà riscosso contestualmente e con le modalità del canone annuo.
- Per qualunque modifica richiesta dal Concessionario ad un impianto esistente, i relativi oneri sono a carico dello stesso sullo base del preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dal Concessionario prima dell'inizio del lavoro.

Art.8 - RECLAMI

- Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore dell'energia elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore. Pertanto, in questi casi, il Concessionario non avrà diritto di sospendere il pagamento del canone o di pretendere rimborsi.
- Ogni eventuale reclamo deve essere indirizzato all'Area Tecnica e Gestione del Territorio del Comune.

Art.9 – UFFICI COMUNALI COMPETENTI

- Per informazioni circa gli aspetti tecnici del servizio, il concessionario potrà rivolgersi all'Ufficio Tecnico – Manutenzione sul Territorio ed Ambiente.
- Per informazioni circa gli aspetti legati al pagamento del canone il concessionario potrà rivolgersi all'Ufficio Tributi.